

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO

REGISTRO N. 29
REG. GENERALE N. 491
IN DATA 24-09-2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA AL RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - MILANO, AVVERSO LA CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA RECANTE RIGETTO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE RADIO BASE - CIG BD1907E48A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 31.03.2025 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Urbanistica, SUAP e Commercio, con i compiti assegnati dalla legge e dai regolamenti comunali;

RICHIAMATO l'art. 4 – comma 3 – del vigente Regolamento comunale dei controlli interni ex art. 147 e ss. Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: "Il controllo preventivo di regolarità amministrativa su ogni determinazione del Responsabile è espletato dal Responsabile competente mediante la sottoscrizione della relativa determinazione" ed effettuato lo stesso;

PREMESSO che in data 16/09/2026 al prot. n.37255 è pervenuto al Comune di Merate ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia di Milano per annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990, adottata dal Comune di Merate in data 2 luglio 2026, prot. n. 27509, recante rigetto dell'istanza di autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione della Stazione Radio Base;
- del parere non favorevole della Commissione per il Paesaggio del Comune di Merate, espresso nella seduta del 4 giugno 2026, allegato alla predetta determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990, adottato dal Comune di Merate con nota prot. n. 24277 dell'11 giugno 2026;
- della nota del Comune di Merate prot. n. 17189 del 4 maggio 2026, recante richiesta di integrazione documentale;

- dell'atto di indizione della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/1990, adottato dal Responsabile del Servizio Urbanistica, SUAP e Commercio del Comune di Merate con nota prot. n. 161015 del 23 aprile 2026, nella parte in cui assegna alle Amministrazioni coinvolte termine per la richiesta di integrazioni documentali al 4 maggio 2026 e termine per l'espressione delle rispettive determinazioni all'8 giugno 2026;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, inerente, collegato o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti

DATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/09/2026 si è autorizzato il Sindaco pro-tempore a resistere ed a costituirsi in giudizio;

CONSIDERATO che, ai sensi 41 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Merate, si è ravvisata la necessità di procedere alla nomina del legale che agisca in difesa e per conto del Comune di Merate;

CONSIDERATO che la rappresentanza in giudizio, così come l'assistenza legale, in assenza di un ufficio legale interno all'ente non soggiacciono ai vincoli legislativi espressamente previsti dal novellato art. 7 del D. Lgs 165/2001 come espressamente stabilito dall'art. 44 del vigente regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;

RITENUTO pertanto, in assenza di un servizio di avvocatura comunale, di dover nominare un legale che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Merate nell'ambito della instauranda procedura;

RILEVATO che detto servizio di assistenza e consulenza legale rientra nella casistica dell'art. 56, comma 1, lettera h 1.2 del codice dei contratti *"in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali"*;

DATO ATTO CHE:

- la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;
- in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h. 1.2 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;

RITENUTO pertanto di contattare, per un principio di economicità e logicità, il legale Avv. Riccardo Anania, con studio in Milano (20121) - Via S. Raffaele, 1 - C.F.: NNARCR65D16G273L - P.IVA 10415300150;

ACQUISITO con prot. n. 37642 del 18.09.2026 preventivo di spesa, comprensivo di disciplinare, che propone l'assistenza per il giudizio al costo di €4.900,00=, oltre 4% C.P.A. e 22% IVA, per complessivi €6.217,12=;

VISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 con il quale è stato approvato il REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

PRESO ATTO che la proposta formulata dall' Avv. Riccardo Anania è da ritenersi congrua atteso lo sconto applicato rispetto ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014;

VISTE:

- la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 20111 e smi dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC con la quali sono individuate le fattispecie contrattuali per le quali l'acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità;
- la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 recante indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del Contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

ACQUISITO, pertanto, l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che dettaglia la proposta per l'affidamento dell'incarico in argomento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Suap e Commercio;

DATO ATTO che il Codice identificativo di gara attribuito dalla piattaforma contratti pubblici ANAC è il seguente: BD1907E48A;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
2. di incaricare l'Avv. Riccardo Anania, con studio in Milano (20121) - Via S. Raffaele, 1 - C.F.: NNARCR65D16G273L - P.IVA 10415300150, ad opporsi al ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano a favore del Comune di Merate;
3. di approvare l'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la somma di €. 4.900,00=, oltre 4% C.P.A. e 22% IVA, per complessivi €.6.217,12= con imputazione al cap. 1720 SPESE STUDI-PROGETTAZIONI-PERIZIE E COLLAUDI-PREST.SERVIZI - codice 01.06-1.03.02.11.999 - del Bilancio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione riferita all'impegno di spesa avverrà con conseguente liquidazione del compenso così come stabilito dall'art. 3 del disciplinare di incarico, previa presentazione di regolari fatture, ed a conclusione delle singole fasi del giudizio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera a punto 2 della Legge n.102 del 3.08.2009, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito nelle misure organizzative dell'Ente;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Suap e Commercio;

8. di procedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente incarico sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Luca Magni

*firmato elettronicamente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**Responsabile del Servizio
URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO**

Luca Magni

*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*